Tipologia: FISCO



Protocollo: 2000313 Data: 08.01.2013

Oggetto: numerazione fatture di vendita

NUMERAZIONE FATTURE DI VENDITA

Gentile Associato,

La Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24/12/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2012) ha apportato significative novità nel comparto IVA; con la presente circolare si analizzano, in particolare, le modifiche apportate alla numerazione delle fatture di vendita.

La Legge n. 228 del 24/12/2012 ha, infatti, modificato l'articolo 21, 2° comma, D.P.R. 633/72, eliminando le parole "..... numerata in ordine progressivo per anno solare" ed inserendo, tra i requisiti che deve contenere la fattura, la seguente locuzione "... b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco".

Da quanto sopra **sembrerebbe emergere** che <u>dal 01/01/2013</u> le fatture <u>non</u> debbano più avere una numerazione in ordine progressivo "per anno solare" ma debbano contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco".

Premesso che ad oggi l'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun chiarimento, l'interpretazione del precetto normativo in esame potrebbe sostenere due diverse possibili soluzioni interpretative:

- <u>prosequire nel 2013 con la numerazione del 2012</u> potendo così avere da subito un'univocità del documento (es: ultima fattura emessa nel 2012 n. 250 la prima del 2013 sarà la n. 251, la seconda la n. 252 e così via);
- <u>iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell'ambito di ciascun anno, inserendo nel numero della</u> <u>fattura l'anno di emissione della stessa</u> (es: 1/2013, 2/2013 ecc.).

L'Associazione Nazionale Commercialisti (A.N.C.) è intervenuta sull'argomento con un comunicato stampa diffuso il 2 gennaio 2013 ribadendo le due ipotesi sopra menzionate, e precisamente:

- 1) numerazione delle fatture progressiva senza azzeramento;
- 2) numerazione delle fatture progressiva con azzeramento (1/2013, 2/2013 ecc.).

Nel caso vengano adottati dei registri sezionali, quindi con serie di numerazioni distinti, l'ANC ritiene che debbano essere osservate le descritte modalità di numerazione per ogni serie di numerazione stessa e quindi all'interno di ogni sezionale (es: *ipotesi di cui al punto 1*: sezionale A: 214/A, 215/A..., sezionale B: 320/A, 321/B – *ipotesi di cui al punto 2*: sezionale A: 1/2013/A, 2/2013/A..., sezionale B: 1/2013/B, 2/2013/B ..).

Le fatture attive devono essere registrate sul <u>registro delle fatture emesse</u>, di cui all'art. 23 del DPR 633/72, riportando obbligatoriamente per ciascuna fattura "il numero progressivo e la data di emissione di essa" è importante verificare che i <u>numeri progressivi, nelle due modalità alternative siano trascritti nel su indicato registro</u>, in coerenza con quanto riportato sulla fattura. In altre parole la stessa progressione della numerazione dovrebbe essere rispettata anche in sede di registrazione dei documenti, non potendosi quindi adottare protocolli diversi, sia pure nel rispetto della cronologia, all'atto della stampa del registro delle fatture emesse.

Dalla lettura della stampa specializzata, inoltre, si evidenzia che le aziende di software hanno formulato all'Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica; ad oggi, tuttavia, nessun chiarimento è stato fornito.

Distinti saluti.

Per ASSOSNAI Studio Bondavalli

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..